

**Schema tipo di
accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 502 del 30.12.1992**

**per la definizione dei rapporti giuridici e economici
tra l'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova
e l'Azienda termale accreditata DELTA B&B SRL (Hotel Savoia Thermae & SPA)**

Premesso:

- che l'Azienda termale **DELTA B&B SRL (Hotel Savoia Thermae & SPA)** è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria specialistica ambulatoriale – stabilimento di cure termali (cod B7 della classificazione ex L.R. 22/2002) con provvedimento n. 41355/15 del 16/11/16 del Comune di Abano Terme (PD) e che è titolare di accreditamento istituzionale, in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1361 del 16/09/2020, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale per conto del SSN a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto e in altre Regioni;
- che l'art. 8 *quinquies* del d.lvo 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private accreditate;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8 *quinquies* del D.L.gs n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale stabiliscono l'indicazione della quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture accreditate;
- che l'erogazione delle prestazioni termali con oneri a carico del SSN di cui al DPCM 12.1.2017 è disciplinata dagli accordi Stato, Regioni e Province Autonome stipulati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 323/2000 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale che determinano l'assegnazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività e definiscono le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola;
- che la DGR n. 2714/2012 stabilisce che gli stabilimenti termali accreditati possano erogare, con oneri a carico del SSN, anche le prestazioni termali previste nei regimi INPS e INAIL, a condizione che:
 - la tipologia di prestazioni erogate in tali regimi sia oggetto di accreditamento;
 - tali prestazioni siano previste nell'accordo contrattuale stipulato con l'Azienda ULSS territorialmente competente;
 - sussista rapporto convenzionale tra la struttura termale e l'Inps e/o l'Inail;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia e viene trasmesso alla Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste di attesa, termale afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA della Regione Veneto a cura dell'Azienda ULSS.

Tutto ciò premesso

tra

l'Azienda ULSS n. 6 Euganea di Padova (di seguito "Azienda ULSS") con sede legale a Padova in via E.degli Scrovegni 14, P.IVA e C.F. 00349050286 nella persona del Direttore della U.O.C.

Direzione Amministrativa Territoriale, Dr. Maurizio Zanon, a ciò delegato come da atto del Direttore Generale ULSS 6, comunicato con nota prot. 32098 del 28.02.2020

e

l'Azienda termale **DELTA B&B SRL (Hotel Savoia Thermae & SPA)** (di seguito "Azienda termale/erogatore"), con sede legale ad Abano Terme (PD) in Via Pietro D'Abano, 99, codice fiscale/p.iva 03548200280 nella persona del Sig Bettin Simone, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

Si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Oggetto e causa

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall'erogazione, da parte dell'Azienda termale, delle prestazioni di assistenza termale di cui al D.P.C.M. 12/1/2017 con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle funzioni accreditate di cui all'Allegato 1 al presente accordo, che riporta altresì il livello tariffario riconosciuto alla struttura.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- a) garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- b) garantisce l'erogazione delle prestazioni termali oggetto del presente accordo, durante i periodi annuali di apertura comunicati all'Azienda ULSS, senza pretendere alcun pagamento da parte degli assistiti fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa sanitaria;
- c) comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni dell'attività termale oggetto del presente accordo;
- d) si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- e) si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di remunerazione delle prestazioni termali;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei soci, amministratori, legali rappresentanti della società che gestisce lo stabilimento termale;
 - compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della Legge n. 24/2017;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione e del Ministero;
 - adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - adempimenti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero applicazione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento vigente presso l'Azienda

ULSS (pubblicato nel sito web) ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda termale;

Art. 3 Modalità di accesso alle prestazioni termali

L'erogatore si impegna altresì al rispetto delle normative vigenti relative all'accesso degli assistiti alle prestazioni di assistenza termale:

- a) l'accesso è subordinato alla proposta/richesta da redigersi su ricetta del SSN secondo le disposizioni regionali e aziendali, da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o di altro medico del SSN o dell'INAIL o dell'INPS, che danno diritto a fruire di cure termali con oneri a carico del SSN. La proposta/richesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle patologie di cui al succitato D.P.C.M., e il correlato ciclo di cura, nel numero di sedute previste dal DPCM stesso. Fa eccezione l'accesso alle cure in regime INPS e INAIL che segue la normativa specifica;
- b) il Direttore Sanitario dell'Azienda termale, prima di ammettere l'assistito all'effettuazione delle cure prescritte, è tenuto a:
 - effettuare accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche;
 - attenersi ai cicli prescritti dal medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o dallo specialista;
 - individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell'ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche dell'assistito, attenendosi al numero di sedute previste dal D.P.C.M. 12/1/2017;
 - controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d'urgenza, praticabili nell'azienda termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale;
 - compilare la "cartella clinica termale individuale" che deve avere le caratteristiche previste dalla Legge Regionale 14 dicembre 2007, n. 34;
- c) nei casi cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l'assistito non può essere ammesso ad altro tipo di cura;
- d) i cicli di cura pertinenti le prestazioni di cui all'art. 1 del presente accordo devono essere erogati nel numero di sedute previsto dal DPCM, da concludersi nell'arco di 60 giorni;
- e) l'Azienda termale è tenuta, all'atto dell'accettazione dell'assistito, a acquisire, sul retro della proposta-richesta, redatta su modulario del SSN, la dichiarazione dell'assistito di non avere usufruito, nell'anno solare in corso, di altro ciclo di cure termali con oneri a carico SSN oppure di appartenere a una delle categorie protette ex legge 833/78 e successive modifiche e integrazioni che possono fruire, nel corso dell'anno, di un ulteriore ciclo di cure. L'Azienda ULSS non remunera all'azienda termale le prestazioni dalla stessa erogate in difformità alla normativa in materia di secondo ciclo di cura;
- f) l'Azienda termale, al termine del periodo di cura, è tenuta ad apporre sul retro della ricetta cartacea del SSN o del promemoria della ricetta dematerializzata apposito timbro ove l'assistito dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, il numero di cure fruite e il periodo di fruizione.

Art. 4 Modalità e tempi di trasmissione dei flussi e di fatturazione

La struttura termale accreditata si impegna a:

- a) inviare all'Azienda ULSS i flussi informatici previsti dalla normativa nazionale e regionale, entro il giorno 12 del mese successivo all'erogazione della prestazione. In ogni caso il termine ultimo per l'invio dei flussi relativi all'attività annuale è il 12 gennaio dell'anno successivo, fatta eccezione per i cicli a scavalco dell'anno i cui flussi devono essere trasmessi entro il giorno 12 di febbraio;
- b) consegnare all'Azienda ULSS, entro 5 giorni dalla chiusura dell'elaborazione dei suddetti flussi, gli originali delle prescrizioni/proposte del SSN e dell'INPS/INAIL;

- c) trasmettere all'Azienda ULSS le fatture in formato elettronico, in data non antecedente alla consegna delle prescrizioni/proposte.

Ricevuto il materiale relativo alle fatturazioni (cartaceo ed informatico), l'Azienda ULSS effettua, entro il mese stesso, un primo controllo, richiedendo all'Azienda termale eventuali informazioni integrative per la correzione degli errori. E' nell'interesse dell'Azienda termale fornire con tempestività le precisazioni richieste.

L'Azienda ULSS provvede a liquidare esclusivamente le prestazioni non oggetto di contestazione.

Art. 5 Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS:

- a) garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- b) effettua, anche tramite accesso all'Azienda termale, accertamenti a campione sulla regolarità e qualità del servizio nonché sull'effettiva esecuzione delle prestazioni in accreditamento e sulle conseguenti fatturazioni, anche avvalendosi dell'attività del Nucleo Aziendale di Controllo;
- c) remunera le prestazioni addebitate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti di budget assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione corrispondente al livello tariffario riconosciuto all'Azienda termale, al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dall'assistito. Le tariffe si intendono comprensive delle prestazioni indicate nell'allegato 9 al DPCM 12.1.2017. L'Azienda ULSS non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dall'azienda termale in difformità a quelli previsti o erogati oltre i limiti della frequenza di legge, anche se erroneamente indicati nella prescrizione/proposta del SSN;
- d) effettua il pagamento delle competenze spettanti all'Azienda termale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, a fronte del completo invio da parte dell'Azienda Termale della documentazione, cartacea e informatica relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- e) comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata **dal 1/1/2020 al 31/12/2022**, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, comporta la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'Azienda termale accetta che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda e l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione e di accreditamento siano state previamente

- autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, variazione della compagine societaria ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS competente territorialmente. L'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento, previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) ingiustificata chiusura dell'Azienda termale durante il periodo di apertura indicato;
- c) accertata incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei soci, amministratori, legali rappresentanti della società che gestisce lo stabilimento termale e dell'eventuale società controllante;
- d) pretesa, da parte dell'Azienda termale, del pagamento da parte dei curandi di prestazioni dedotte in accordo;
- e) mancato rispetto da parte dell'Azienda termale dell'obbligo, sancito dal precedente art. 3, di sottoporre il curando a visita medica prima dell'ammissione alla cura;
- f) rifiuto dell'Azienda termale di sottoporsi ai controlli previsti dall'art. 2 lettera e) e dall'art. 5 lettera b) del presente accordo;
- g) violazione, in base alla gravità, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS (pubblicato nel sito web) da parte del personale operante a qualsiasi titolo nell'Azienda termale.

L'Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze, assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8 Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo contrattuale da parte dell'erogatore avviene in nome e per conto del titolare del trattamento (Azienda ULSS 6 Euganea), per finalità di cura. L'erogatore è legittimato dalla sottoscrizione di addendum, parte integrante del presente accordo, quale contratto di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'erogatore, in qualità di responsabile del trattamento, accede agli applicativi aziendali del titolare con credenziali dedicate fornite dallo stesso, autorizza e istruisce i propri operatori in merito alle misure tecniche e organizzative da adottare per la protezione del dato personale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e riportato nell'addendum sopra indicato.

L'assistito può prendere visione, presso il sito web dell'Azienda ULSS 6 "Sezione Sistema Privacy Aziendale", dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito ai trattamenti dei propri dati personali posti in essere dal responsabile del trattamento e delle modalità per l'esercizio dei diritti ex artt 15 – 22 del regolamento sopra citato.

Qualora l'erogatore renda disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ULSS a uno o più "sub – fornitori" deve nominarli "sub – responsabili del trattamento" mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, al fine di fare assumere agli stessi i medesimi obblighi cui si è impegnato nei confronti del titolare del trattamento. In tale caso la nomina deve essere approvata, per iscritto dal titolare del trattamento prima dell'affidamento dell'attività di trattamento stesso, a seguito di specifica richiesta formale, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale e all'addendum sopra indicato avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 5 che precede, le parti possono disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione Veneto.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'Accordo Contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione e saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art 11 Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Art. 14 Clausola risolutiva espressa

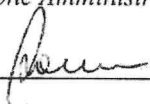
Il presente accordo contrattuale, qualora sottoscritto in pendenza del rilascio della documentazione antimafia, ai sensi degli art. 88 e 92 del D.L.vo n. 159/2011 e successive modifiche (D. L.vo 218/12), è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n.6 - Euganea -

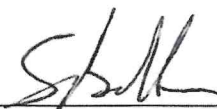
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Dr. Maurizio Zanon



Per l'Azienda termale

Il Legale Rappresentante

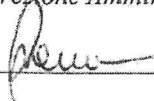


Data 21/10/2020

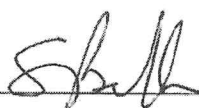
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del cod. civile., si approvano e distintamente si sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie), art 14 (Clausola risolutiva espressa).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n.6 - Euganea -
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dr. Maurizio Zanon



Per l'Azienda termale
Il Legale Rappresentante



Allegato 1 all'Accordo Contrattuale
tra
Azienda ULSS 6 EUGANEA
e
Azienda termale accreditata
DELTA B&B SRL (Hotel Savoia Thermae & SPA)

periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Importo annuale di budget assegnato: secondo delibera regionale

Livello tariffario riconosciuto all'azienda termale: SUPER con adesione FORST

Tipologia di prestazioni accreditate

Codifica della prestazione	descrizione della prestazione	tariffa con adesione FORST
----------------------------	-------------------------------	----------------------------

REGIME ORDINARIO

89.90.1	fango+bagno o doccia c.d di annetamento	13,47
89.90.2	fango+bagno terapeutico	24,19
89.90.3	bagno per malattie artroreumatiche	10,20
89.91.2	seduta inalatoria (inalazione o neb/polv o aerosol o humages)	4,67